

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/103 DELLA COMMISSIONE**del 12 gennaio 2023****che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda le specifiche tecniche e le disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 97, paragrafo 2, e l'articolo 107, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca prevede misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione militare sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (di seguito «misure specifiche»).
- (2) Al fine di consentire un monitoraggio e una comunicazione affidabili degli interventi relativi alle misure specifiche, è opportuno apportare adeguamenti alle specifiche tecniche e alle disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 ⁽²⁾ e (UE) n. 1243/2014 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Poiché il termine per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi, entro il 31 marzo di ogni anno, a norma dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 è già scaduto per il 2022, gli Stati membri dovrebbero trasmettere tali informazioni nel formato modificato solo a partire dal 2023, in modo da garantire una comunicazione coerente e armonizzata.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014.
- (5) Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per comunicare i dati cumulativi sugli interventi relativi alle misure specifiche entro il termine del 31 marzo 2023, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014**

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

- ⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
- ⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).
- ⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 39).

